***(dal CCNL comparto scuola – personale docente - CCNL  del 29.11.2007)***

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI

SEZIONE I - Personale docente

ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI

1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .

2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.

***(estratto D.lgs. 297/1994)***

|  |
| --- |
| Parte TerzaPERSONALETITOLO IPERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,DIRETTIVO E ISPETTIVOCapo IVDISCIPLINASezione I: Sanzioni disciplinari  |

 Art. 492.

 Sanzioni

 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ***((. . . ))***, le

sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono

regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo

e dagli articoli seguenti.

 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,

possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

 a) la censura;

 b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un

mese;

 c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un

mese a sei mesi;

 d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo

di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per

lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione

docente o direttiva;

 e) la destituzione.

 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare

e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo

all'osservanza dei propri doveri.

 Art. 493.

 C e n s u r a

 1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e

motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i

doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 Art. 494.

 Sospensione dall'insegnamento

o dall'ufficio fino a un mese

 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel

divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita

del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto

dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

fino a un mese viene inflitta:

 a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla

correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in

servizio;

 b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o

attivita' non soggetti a pubblicita';

 c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai

doveri di vigilanza.

 Art. 495.

 Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

 da oltre un mese a sei mesi

 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese

a sei mesi e' inflitta:

 a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni

abbiano carattere di particolare gravita';

 b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

 c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il

 regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi

 atti; d) per abuso di autorita'.

 Art. 496.

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei

mesi e utilizzazione in compiti diversi

 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso

il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da

quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa

al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di uno o piu'

atti di particolare gravita' integranti reati puniti con pena

detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di

condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,

e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria

dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione

dall' esercizio della potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti

per i quali e' inflitta la sanzione devono essere non conformi ai

doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'

del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio

nell'esplicazione del rapporto educativo.

 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti

i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso

l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e

provinciali, ai quali e' assegnato il personale che ha riportato

detta sanzione.

 3. In corrispondenza del numero delle unita' di personale

utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono

lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto

dall'articolo 456, comma 1.

 Art. 497.

 Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui

all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione

dell'aumento periodico dello stipendio.

 2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui

all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di

due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e'

elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.

 3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data

in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione

inflitta.

 4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da

uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a

tre mesi, il personale direttivo e docente non puo' ottenere il

passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo'

altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore,

ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il

provvedimento che ha inflitto la sanzione.

 5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e'

detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.

 6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della

progressione economica e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione

ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che

abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore

alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 Art. 498.

 D e s t i t u z i o n e

 1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto

d'impiego, e' inflitta:

 a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti

alla funzione;

 b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla

scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

 c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di

somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi

fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della

medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si

abbiano compiti di vigilanza;

 d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime

commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso

negli stessi;

 e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in

relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

 f) per gravi abusi di autorita'.

 Art. 499.

 R e c i d i v a

 1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa

specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione

dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la

sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per

l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della

stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta ***(( la***

***sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d)***

***del comma 2 dell'articolo 492, ))*** va inflitta, rispettivamente, la

sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima;

nel caso in cui tale misura massima sia stata gia' irrogata, la

sanzione prevista per l'infrazione commessa puo' essere aumentata

sino a un terzo.